

TRIBUNALE ASTI, Sez. Lav., Sentenza 13 maggio 2022 - Est. LO BELLO - CASCINA MADONNA S.S. AGRICOLA di V. D. e V. A. (Avv.ti M. FARETRA, E. GRASSI) c. I.N.P.S. (Avv. S. ZECCHINI).

Previdenza ed assistenza - Inquadramento attività agrituristica ai fini contributivi - Connessione e complementarità rispetto all'attività agricola - Necessità - Natura e limiti - Individuazione.

Previdenza ed assistenza - Verbale di accertamento ispettivo - Opposizione giudiziale - Onere della prova - In capo all'ente previdenziale - Sussistenza.

L'attività d'impresa può essere qualificata quale agrituristica ove non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione e complementarità rispetto all'attività agricola, che deve sempre risultare prevalente rispetto alla prima (1). Nel giudizio promosso contro l'accertamento ispettivo che disconosca la natura agrituristica dell'attività ed imponga l'assoggettamento ad un regime di inquadramento diverso da

quello agricolo, l'onere della prova circa la fondatezza della pretesa contributiva incombe all'ente previdenziale (2) ().*

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 2/11/2020 e iscritto al R.G.L. n. 786/2020 V. D., in proprio e in qualità di legale rappresentante della Cascina Madonna S.S. Agricola di V. D. e V. A. (di seguito per brevità anche solo Cascina Madonna), proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento n. AT00000/2019-417-02 del 17/12/2019 con il quale gli organi accertatori avevano:

1. disconosciuto la natura agrituristica dell'azienda condotta, annullando i rapporti di lavoro instaurati nel settore agricolo con riferimento a tutta la forza lavoro occupata nel periodo luglio 2015/settembre 2019;

2. accertato per le lavoratrici (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) giornate lavorative non registrate sul LUL, procedendo al relativo recupero contributivo;

3. appurato che le lavoratrici *ispettivi*, segue il testo della sentenza in epigrafe.

(*) Il commento di Roberto Ponchio-
ne, *L'agriturismo tra aspetti sostanziali e processuali in caso di accertamenti*

(*omissis*) e (*omissis*) avevano lavorato senza regolarizzazione rispettivamente per 4 giorni e dal 25/5/2016 al 7/6/2016;

4. riscontrato l'omesso invio dei flussi emens con riferimento a (*omissis*) in relazione ai mesi di aprile e maggio 2018.

In ordine al primo rilievo, deduceva l'erronea applicazione delle disposizioni introdotte con L. n. 96/2006, L.R. n. 2/2015 e regolamento regionale n. 1 dell'1/3/2016, avendo l'attività di somministrazione di cibi e bevande rispettato i canoni di accessoria e connessione alla prevalente attività agricola.

Evidenziava che una corretta e puntuale verifica della consistenza dell'attività agricola, quanto all'estensione delle colture, al numero dei capi di bestiame allevati e alla macellazione avicunicola, ne avrebbe messo in evidenza la prevalenza rispetto a quella agrituristica, in quanto richiedente un significativo apporto lavorativo di entrambi i soci e della di lor madre.

Rimarcava che gli ispettori avevano errato nell'imputare le giornate di lavoro svolte dall'apprendista (*omissis*) unicamente all'attività di ristorazione, prevedendone il piano formativo l'impiego anche nell'atti-

vità agricola.

Soggiungeva che l'assunto secondo cui nel periodo 2015/2019 i prodotti somministrati alla clientela dell'agriturismo erano in massima parte provenienti dalle ditte della grande distribuzione era fondata su un equivoco di tipo logico-giuridico e su una non corretta interpretazione della normativa, oltre che su errori di calcolo e lacune, come peraltro dimostrato dalla tabella allegata al verbale.

Osservava altresì che, avuto riguardo alle disposizioni normative vigenti in materia, gli ispettori avevano confuso il concetto di provenienza di un prodotto con quello di acquisto o di fatturazione.

Contestava, inoltre, le restanti omissioni, precisando che la sig.ra (*omissis*) non aveva svolto alcuna attività di natura retribuita e che la sua presenza era da collegare al desiderio di apprendere in cosa consistesse in concreto l'attività agrituristica, frequentando la scuola alberghiera.

Negava che:

a) la sig.ra (*omissis*) avesse iniziato a prestare attività lavorativa in epoca precedente l'effettiva regolarizzazione del rapporto di impiego, precisando in ogni caso di aver provveduto a inviare all'I.N.P.S. i flussi

mensili di aprile e maggio 2018, con la conseguenza che la problematica relativa a tale posizione era da reputare risolta;

b) le lavoratrici (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) avessero lavorato in giornate non risultanti dal LUL.

Con successivo ricorso depositato in data 2/11/2020 e scritto al R.G.L. n. 787/2020 la società ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2019001622/DDL del 17/12/2019 con il quale era stato appurato che l'unico prestatore di lavoro agricolo, (*omissis*), nel periodo maggio 2016/luglio 2019 aveva lavorato per almeno 5 giorni a settimana in luogo delle 15 giornate al mese contrattualmente previste, reiterando i medesimi argomenti difensivi sopra compendati quanto alla natura dell'attività e contestando la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'Istituto, in difetto di prova del relativo assunto.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'I.N.P.S. resisteva in giudizio in entrambe le controversie, riportando le risultanze ispettive poste a fondamento delle pretese creditorie fatte valere e chiedendo pertanto il rigetto delle opposizioni.

Disposta la riunione, le contro-

versie venivano istruite con l'esame dell'ispettore verbalizzante e con l'audizione dei testi indotti da parte ricorrente; indi all'udienza del 13/05/2022 i procuratori rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti, e il giudice decideva come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Preliminare al vaglio dei motivi di impugnazione concernenti il disconoscimento della natura agrituristica dell'azienda appare la ricognizione delle fonti normative, nazionali e regionali, regolanti la materia in oggetto e applicabili *ratione temporis* alla fattispecie in esame.

Giova in primo luogo richiamare il contenuto dell'art. 14 della L. 96/2006 che, nel disporre l'abrogazione della L. n. 730/1985, ha stabilito che “*Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge*”.

La legge in esame ai primi due commi dell'articolo 4 ha previsto che *“Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività”*.

Sulla predetta normativa nazionale si innesta l'art. 2 della L.R. n. 2/2015 (abrogata dalla L.R. n. 1/2019) alla cui stregua *“Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e*

di allevamento di animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;

b) locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonché di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune

a tutti gli ospiti;

c) preparare e somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite nell'articolo 3;

d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la miscita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999 n. 268 (Disciplina delle strade del vino);

e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.

L'art. 4 della suddetta legge regionale ha aggiunto, inoltre, che “L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attività agrituristica.

La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività

agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica.

[...]

4. La connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto della presente legge”.

Occorre infine richiamare il Regolamento regionale n. 1/2016, recante “Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015,

n. 2 (*Nuove disposizioni in materia di agriturismo*)”, il cui art. 4 detta i criteri e limiti dell’attività agrituristica, stabilendo che:

1. Il calcolo delle percentuali delle quote di prodotto da impiegare nella preparazione e nella somministrazione di pasti e bevande indicate all’articolo 3 della L.R. n. 2/2015, risulta dalla presenza di fatture emesse dalle aziende agricole, singole o associate, e artigianali relative all’acquisto di:

a) prodotto proprio dell’azienda agricola in misura non inferiore al 25 per cento;

b) prodotto proveniente dalla produzione di aziende agricole, singole o associate, operanti nel territorio della Regione il cui costo, sommato a quello di cui alla lettera a), non sia inferiore alla percentuale dell’85 per cento;

c) eventuale prodotto proveniente da artigiani alimentari piemontesi o dalla produzione di aziende agricole di zone omogenee contigue di regioni limitrofe in misura non superiore al 15 per cento.

2. Il calcolo di cui al comma 1 tiene conto di eventuali rimanenze e scorte di magazzino al 31 dicembre di ogni anno.

3. Il costo sostenuto per l’acqui-

sto degli alimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della L.R. n. 2/2015, non rientra nel computo delle percentuali di cui al comma 1.

Dal quadro normativo sopra riportato emerge che per il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di ricezione ed ospitalità occorre che vi sia un rapporto di connessione e complementarità con l’attività propriamente agricola, già voluto dalla L. 730/1985, ribadito dalle L.R. n. 38/95 e n. 2/2015, nonché ulteriormente precisato dalla L. 96/2006, laddove è stato specificato che la prevalenza della attività agricola deve in particolare manifestarsi con riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività.

Tanto premesso in termini generali, mette conto osservare come il credito contributivo tragga in primo luogo fondamento dal verbale unico di accertamento AT00000/2019-417-02 del 17/12/2019, con il quale è stata disconosciuta sotto il profilo previdenziale e assicurativo la natura agricola dell’attività agrituristica svolta dall’azienda agricola ricorrente come attività accessoria e connessa a quella principale diretto-coltivatrice. Ne è seguito l’annullamento dei rapporti di lavoro

denunciati nella gestione agricola dei lavoratori occupati nell'attività agrituristica di somministrazione di cibi e bevande, il tutto con riferimento al periodo compreso tra il luglio 2015 e il settembre 2019.

Orbene risulta dagli accertamenti ispettivi e dalla documentazione di causa che l'azienda agricola del V. si occupa di coltivazione agricola, primariamente seminativo, foraggio e ortaggi, di allevamento di bestiame e di macellazione avicunicola. Viene inoltre esercitata l'attività di agriturismo nella forma della ospitalità e della somministrazione di pasti e bevande.

Ciò *in limine* precisato, come si evince chiaramente dalla lettura del menzionato verbale di accertamento, dopo aver determinato le superfici colturali condotte e i capi di bestiame allevati, ad avviso degli ispettori verbalizzanti l'esame della fatturazione aziendale sarebbe di per sé idoneo a dimostrare come l'attività di ristorazione sia stata posta in essere in violazione delle disposizioni normative dettate dalla L.R. n. 2/2015, *“laddove si richiede che una quota di prodotto proveniente deve ricondursi ad aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di*

filiera, nel territorio della regione il cui costo non sia inferiore al 60% del costo totale del prodotto utilizzato”. I prodotti somministrati alla clientela dell'agriturismo ed acquistati all'esterno sarebbero infatti riconducibili in via prevalente a ditte di distribuzione alimentare non aventi natura di imprese agricole, essendosi l'azienda approvvigionata per la preparazione dei pasti per oltre il 40% presso aziende commerciali della medio-grande distribuzione.

Per negare la natura agrituristica all'attività di ristorazione svolta dall'impresa agricola gli ispettori sostengono infatti che l'esame analitico delle fatture di acquisto dimostrerebbe che tra i prodotti somministrati alla clientela dell'agriturismo, suddivisi tra quelli acquistati da terzi e quelli provenienti dall'azienda agricola, quelli provenienti da aziende commerciali sono stati superiori ai prodotti apportati dall'azienda agricola ovvero da aziende agricole locali e artigiani alimentari.

Aggiungono inoltre che, avendo l'azienda optato per il tempo lavoro, *“il numero di giornate effettivamente prestate per l'attività agrituristica siano di gran lunga superiori alle giornate di lavoro prestate in attività prettamente agricole”*, tenuto conto

“delle effettive giornate lavorate dai vari dipendenti e non del calcolo teorico”.

Tanto sopra premesso, l'esame di documenti prodotti a corredo del ricorso è idoneo a smentire la tesi dell'Istituto.

Innanzitutto, come del resto implicitamente ammesso dagli stessi ispettori verbalizzanti che danno atto di una consistenza aziendale, in termini di capi allevati e di terreni coltivati, diversa da quella dichiarata all'I.N.P.S. con attestazione del 21/4/2011, per definire l'effettiva estensione dei terreni coltivati dalla Cascina Madonna e dei capi di bestiame allevati occorre far riferimento alla relazione sull'attività agricola e agrituristica presentata il 31/7/2019, contenente l'elenco delle numerose particelle site nei comuni di Quattordio, Montemagno e Refrancore e dei capi di bestiame, tra cui ben 450 avicoli, cui si aggiunge la visura catastale relativa ai terreni e agli immobili rustici di proprietà della ricorrente (cfr. doc. 1 e 2 in atti di parte ricorrente).

Benché si tratti di documenti prossimi alla verifica ispettiva, non è stata mossa contestazione alcuna da parte resistente in merito alla circostanza che tale consistenza sia

sostanzialmente rimasta immutata nel periodo oggetto di accertamento.

Si aggiunga che l'azienda agricola coltiva in comodato gratuito circa 12 ettari di fondi rustici, come dettagliato dall'opponente e non altrimenti contestato dall'Istituto, e, alla luce dei dati contenuti nell'attestazione di avvenuta registrazione di denuncia cumulativa rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, almeno dal novembre 2017 la Cascina Madonna detiene in affitto numerosi ettari di fondi rustici (cfr. doc. 3 in atti di parte ricorrente).

Né d'altro canto può ignorarsi l'attività di macellazione avicunicola pacificamente svolta all'interno dell'azienda e gli incumbenti amministrativi legati alla macellazione dei vitelli affidata ad aziende esterne.

Così ricostruita l'attività agricola esercitata dalla Cascina, non appare condivisibile l'assioma dei verbalizzanti i quali, come precisato in sede testimoniale dall'ispettore Conti, hanno *“reputato si annullassero reciprocamente le attività svolte dai soci, avendo ritenuto che l'attività del sig. A. V. nella somministrazione dei pasti implicasse un impegno ulteriore rispetto ai soli periodi di apertura del ristorante [ndr giovedì e venerdì a pranzo e nell'intera gior-*

nata del sabato e della domenica], come nella effettuazione di preparazioni il giorno del mercoledì e nell'approvvigionamento di quanto necessario", vieppiù considerando gli esiti della prova orale.

È, infatti, pure ammettendo quanto ipotizzato dagli ispettori, l'impegno di A. V. nell'attività di ristorazione non è risultato confermato nei giorni di lunedì e martedì, il che appare pienamente plausibile con quanto dichiarato dai testi escussi. In particolare, secondo quanto riferito dalla teste (*omissis*), cugina del legale rappresentante della Cascina e dipendente dell'azienda agricola presso l'agriturismo, "*D. si occupa in modo più prevalente della parte agricola e manuale, che prevede l'impiego dei macchinari e delle attrezzature meccaniche, e Andrea di quella amministrativa, anche se l'ho visto alle prese con l'orto o con i terreni intorno alla cascina. Nei giorni in cui l'attività di ristorazione è ferma tutti fanno la loro parte, trattandosi di un'azienda a conduzione familiare. Quando parlo di attività amministrativa mi riferisco alla gestione della contabilità, al reperimento del mangime degli animali e alle riparazioni dei macchinari. Non so dire chi lavori o abbia lavorato*

all'interno del macello; posso tuttavia dire che il mercoledì, quando si effettua di regola la macellazione degli animali, transitando davanti il macello ho visto impegnati entrambi i miei cugini e li ho visti parlare con i veterinari inviati dall'ASL".

Dunque non convince, in quanto erroneo sul piano metodologico, il criterio impiegato dai verbalizzanti che, sulla scorta di una non corretta valutazione dell'apporto dei fratelli V. alle singole attività, hanno optato per una mera equivalenza, ignorando altresì del tutto l'impegno richiesto dalla macellazione.

Appaiono allora coerenti con quanto accertato i risultati del calcolo elaborato da parte ricorrente (cfr. doc. 10 in atti parte opponente), nel quale sono messi a confronto i dati relativi ai terreni e ai capi di bestiame, siccome risultanti dal fascicolo SIAP, con i valori concernenti l'attività recettizia e di ristorazione acquisiti dalla Provincia di Asti, quanto alle presenze effettive nelle camere adibite a pernottamento e al numero di pasti somministrati.

Le risultanze di detto calcolo, non oggetto di specificamente contestazione da parte dell'I.N.P.S., evidenziano una netta prevalenza del tempo di lavoro occorrente nell'at-

tività agricola, indicato in 628 nel 2016, 632 nel 2017 e 632 nel 2018, a fronte di 356 giornate impiegate nell'attività di somministrazione di cibi e recettizia nel 2016, 343 nel 2017 e 367 nel 2018.

Neppure rileva ai presenti fini la tesi sostenuta dall'Istituto secondo cui nel periodo dedotto in causa (luglio 2015/settembre 2019) i prodotti somministrati alla clientela dell'agriturismo sarebbe proveniente per oltre il 40% da grandi ditte di distribuzione.

In disparte l'assoluta carenza di emergenze documentali quanto agli anni 2015 e 2019, annualità rispetto alle quali i verbalizzanti hanno formulato un giudizio puramente deduttivo (*“La sopra riportata tabella prende in esame gli anni 2016, 2017 e 2018 ma la situazione anche negli anni 2015 e 2019 è pressoché simile”*), deve convenirsi con la difesa attorea che la valutazione espressa in sede ispettiva risulta viziata da un errore di fondo, non tenendo conto delle rimanenze e delle scorte di magazzino, come del resto ammeso dall'ispettore Conti, il quale ha giustificato la circostanza precisando che *“non sono state considerate le rimanenze come richiesto dal regolamento della regione Piemonte*

in quanto le percentuali di merce non autoprodotta o proveniente da aziende agricole regionali erano talmente alte che non abbiamo ritenuto utile procedere a un esame più approfondito”.

Si tratta all'evidenza di un argomento poco convincente, in quanto trascura di considerare l'impatto delle rimanenze a cascata su tutte le categorie di percentuali, potendo ad esempio subire modifiche in aumento le percentuali dei passaggi interni e degli acquisti presso aziende artigiane a fronte di una diminuzione delle rimanenze. Detta circostanza è peraltro quella verificatasi nella specie, dimostrando gli inventari per gli anni 2016/2018 (cfr. doc. 15, 16 e 17 in atti di parte ricorrente) prodotti dall'opponente una significativa riduzione nel tempo delle rimanenze, passate da € 46.316,26 nel 2016 a € 28.832,89 nel 2018.

Ha inoltre aggiunto il teste (*omissis*): *“Del tutto analogamente non abbiamo considerato utili i prodotti acquistati dalla grande distribuzione, a prescindere dalla natura dei beni acquistati, quand'anche indicati nelle fatture, poiché pensiamo che sia contrario allo spirito delle disposizioni che regolano la materia in esame, diretta a dare un suppor-*

to alle filiere locali. Per lo stesso motivo non sono stati considerati gli alimenti di completamento e i prodotti non provenienti dall'attività agricola somministrati alle persone alloggiate nelle camere”.

Quanto ulteriormente dichiarato dall'ispettore contribuisce a evidenziare ulteriori errori di metodo, posto che la norma regionale all'art. 3, comma 1, lett. c), pone in via meramente eventuale l'approvvigionamento presso “*artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe*” e dunque non si comprende il motivo per il quale non siano stati presi in considerazione i c.d. prodotti di completamento, il cui costo non rientra nel computo delle percentuali alla stregua delle previsioni contenute all'art. 4, comma 2, del regolamento regionale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve concludersi che il giudizio sulla “prevalenza” formulato dagli ispettori sia del tutto incompleto, siccome fondato esclusivamente sull'analisi frammentaria della consistenza aziendale e su una verifica non corretta dell'attività di ristorazione e di ospitalità, senza che in giudizio sia stata offerta la prova

di elementi e circostanze capaci di supportare altrimenti il disconoscimento della natura agrituristica dell'azienda.

Ne deriva il riconoscimento della prevalenza dell'attività agricola svolta dalla società ricorrente su quella ricettizia nel periodo in contestazione, di guisa che illegittimamente ne è stata disposta la riclassificazione in quella commerciale.

Quanto alle restanti posizioni le opposizioni non meritano per contro accoglimento.

Premesso che parte ricorrente non ha adeguatamente documentato l'invio dei flussi emens con riferimento alla lavoratrice (*omissis*) in relazione ai mesi di aprile e maggio 2018, come dedotto nell'atto introduttivo, ritiene il Tribunale che i rilievi mossi dalla difesa attorea in merito alle contestazioni 2 e 3 della superiore narrativa siano generici e affatto idonei a privare di rilevanza probatoria quanto dichiarato dai lavoratori (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) nell'immediatezza dell'ispezione.

Se infatti dal punto di vista della valenza probatoria intrinseca le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non hanno efficacia di piena prova fino a querela di falso, esse hanno

tuttavia valore di prova (sufficiente alla decisione della causa), che può essere infirmata solo da una prova contraria (che sia ovviamente attendibile, credibile e logica), come ha ribadito la Corte di Cassazione nelle pronunce n. 22724 del 2013, n. 14965 del 2012, n. 13975 del 5 giugno 2009 e n. 405 del 2004.

Ancora giova ricordare che le dichiarazioni rese nella fase ispettiva sono comunque in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati.

Ne consegue che può dirsi accertato per le lavoratrici (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) l'espletamento di giornate lavorative non registrate sul LUL, per le lavoratrici *omissis* e *omissis* l'omessa regolarizzazione rispettivamente per 4 giorni e dal 25/5/2016 al 7/6/2016 e per il lavoratore (*omissis*) l'omessa denuncia delle effettive giornate di lavoro da questi espletate.

Quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza e la particolarità delle questioni di diritto trattate giustificano l'integrale compensazione

tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dichiara che l'attività svolta dal ricorrente, quale legale rappresentante della Cascina Madonna S.S. Agricola di V. D. e V. A., è da qualificarsi come attività agrituristica ai fini previdenziali.

Rigetta nel resto le opposizioni.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Asti, 13/05/2022.

Il Giudice
Ivana Lo Bello

**L'AGRITURISMO
TRA ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI
IN CASO DI
ACCERTAMENTI ISPETTIVI**

Roberto Ponchione

(1 - 2) La vicenda giudiziale che è stata esaminata dal Tribunale di Asti riguarda una opposizione ad un verbale di accertamento dell'I.N.P.S., in forza del quale (oltre ad altri rilievi su prestazioni asseritamente non regolarizzate), in via principale gli organi ispettivi avevano disconosciuto la natura agrituristica dell'azienda ricorrente, annullando tutti i rapporti di lavoro instaurati nel settore agricolo nel periodo oggetto di ispezione.

Il giudice territoriale, eseguita una efficace ricostruzione delle normative statale (L. 5 dicembre 1985, n. 730, poi abrogata e sostituita dalla L. 20 febbraio 2006, n. 96) e regionale (L.R. 23 febbraio 2015, n. 2; D.P.G.R. 1° marzo 2016, n. 1/R) ha annullato il verbale ispettivo, ritenendo soddisfatti i requisiti ed i limiti dimensionali fissati dal Regolamento Regionale nell'attività agricola della società ricorrente (*“di coltivazione agricola, primariamente seminativo, foraggio ed ortaggi, di allevamento di bestiame e di macellazione avicunicola”*) comunque prevalente rispetto alla attività (connessa e complementare) *“di agriturismo nella forma della ospitalità e della somministrazione di pasti e bevande”*.

La decisione del Tribunale di Asti, sulla base della documentazione fornita dall'azienda agrituristica e dei testi escussi, ha risolto la questione in fatto, trovando conformi al dettato delle norme la percentuale di prodotti propri dell'imprenditore ricorrente (non inferiore al 25%), quella dei prodotti di altre aziende agricole del territorio regionale (non inferiore all'85%), quella dei prodotti di artigiani alimentari piemontesi (non superiore al 15%).

La giurisprudenza della SC è costante (1) nell'utilizzare i riferimenti delle singole disposizioni regionali al fine di verificare la natura "agrituristica" di una attività: v. da ultimo, Cass., 15 settembre 2022, n. 27198, in *Mass. Giur. It.*, 2022; Cass., 6 settembre 2022, n. 26172, *ibidem*; cfr. anche Trib. Perugia, 9 luglio 2021, n. 184, *ivi*, 2021; C.App. Torino, 11 dicembre 2020, n. 433, *ivi*, 2020.

Vi è da segnalare, poi, che la SC "supera" invece la normativa regionale allorché si tratta di indagare sulla natura, commerciale od agricola, di una impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento: sul presupposto che la disamina vada condotta "*sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo. L'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzo comma, cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguar-*

(1) Si può risalire anche a Cass., 2 ottobre 2008, n. 24430, in *Corriere Trib.*, 2008; Cass., 18 maggio 2011, n. 10905, in *Mass. Giur. It.*, 2011; Cass., 10 aprile 2013, n. 8690, in *Giur. It.*, 2013; Cass., 29 aprile 2015, n. 16685, in *Mass. Giur. It.*, 2015. Il *discrimen*, tuttavia, è quello della offerta dei prodotti ai fruitori del servizio di "ricezione ed ospitalità": Cass., 26 luglio 2001, n. 10187 (in *Mass. Giur. It.*, 2001), infatti, ha negato la qualifica di agriturismo ad impresa che vendeva il pane prodotto anche a terzi, diversi da chi soggiornava / pranzava nella struttura. Nello stesso senso, v. TAR Toscana, 11 agosto 1990, n. 421, in *Trib. Amm. Reg.*, 1990, I, 3572.

do all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola" (così Cass., 14 gennaio 2015, n. 490, in *Mass. Giur. It.*, 2015).

La sentenza della corte astigiana, al di là di quanto afferma in merito alla natura agricola nell'attività di agriturismo, si segnala, però, anche per un chiaro ed inequivocabile richiamo processuale in tema di valenza degli atti ispettivi. Anche se rispetto a qualche decennio fa i verbali di accertamento odierni risultano *prima facie* meno apodittici ed autoreferenziali (ma questa è una opinione personale di chi scrive) e contengono riferimenti alla consultazione di documenti ed all'audizione di testimoni, con ciò risultando più facile la difesa degli enti (INPS, INAIL od ITL che sia), il Tribunale di Asti ha condotto una fase istruttoria rigorosa sulla base di un arresto giurisprudenziale ormai consolidato. È infatti *ius receptum* che, in sede giudiziale, “la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, pretesa sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'istituto con riguardo ai fatti costitutivi, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (così Cass., 18 novembre 2020, n. 26724 in *Mass. Giur. It.*, 2020; v. anche Cass., 7 settembre 2015, n. 17702, *ivi*, 2015; Cass., 6 settembre 2012, n. 14965; tra le corti di merito più recenti, cfr. Trib. Modena, 31 maggio 2022, n. 236, in *Mass. Giur. It.*, 2022; Trib. Roma, 30 maggio 2022, n. 5115, *ibidem*; C. App. Milano, n. 11 maggio 2022, n. 262, *ibidem*; Trib. Roma, 24 marzo 2020, n. 1468, *ivi*, 2020; Trib. Palermo, 21 ottobre 2019, n. 3715).

Ed il giudice territoriale, nel caso di specie, ha evidenziato come, non solo le valutazioni “aritmetiche” effettuate in sede ispettiva fossero parziali e non corrette, ma anche che le affermazioni contenute in più passi del verbale fossero in realtà solo deduttive e non confortate da dati effettivamente esistenti (o che comunque l'INPS non aveva provato).

Di qui l'annullamento dell'atto ispettivo e la conferma della natura agrituristica / agricola della società ricorrente.